CASSAZIONE.net

5855 / 15

C.I.

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Ricorso - Inammissibilità - (cancellazione soc. dal registro delle imprese)

R.G.N. 5291/2011

Cron. 5855

Rep.

Ud. 11/12/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5291-2011 proposto da:

S SRL IN LIQUIDAZIONE X , in persona del legale liquidatore pro tempore Sig. PG , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO IURILLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

2014

2632

- *ricorrente* -

contro

BANCA X SPA X , BANCA D'ITALIA ;

CASSAZIONE.net

- intimati -

Nonché da:

BANCA X SPA X , (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico B S.A. - Parigi), di seguito B , in persona del suo procuratore e legale rappresentante, Dott. LP , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA X , presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIRGILIO BAZZANI, STEFANO BAZZANI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

nonchè contro

S SRL IN LIQUIDAZIONE X , BANCA D'ITALIA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1019/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/09/2010, R.G.N. 85/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato MARCO IURILLI;

udito l'avvocato ATTILIO TERZINO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

CASSAZIONE.net

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; in subordine rigetto ricorso principale assorbito l'incidentale.

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel giugno 1994 la s.r.l. S ha convenuto davanti al Tribunale di Genova la Banca X e la Banca d'Italia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi nell'elenco dei clienti in posizione di sofferenza, per la somma di £ 164.000.000, sebbene il suo asserito debito fosse ancora in corso di accertamento giudiziale. Ha dedotto che, a seguito dell'iscrizione - comunicata a tutte le banche collegate al sistema - le sono stati revocati i fidi dagli istituti finanziari con i quali operava, con grave danno per la sua attività commerciale di compravendita all'ingrosso di olio d'oliva.

Le convenute si sono costituite, resistendo alla domanda. La Banca d'Italia ha dichiarato di avere provveduto alla cancellazione dell'iscrizione a seguito di provvedimento d'urgenza del presidente del Tribunale di Genova, emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.

La B ha eccepito l'incompetenza del Tribunale e l'illegittimità del provvedimento cautelare.

Con sentenza n. 10242/1999 il Tribunale ha condannato la B a pagare in risarcimento dei danni la somma di £ 60 milioni, oltre interessi e spese di lite. Ha compensato le spese fra l'attrice e la Banca d'Italia.

Proposto appello principale da S e incidentale da B ,a cui ha resistito la Banca d'Italia, con sentenza non definitiva 6 - 27

CASSAZIONE.net

marzo 2002 la Corte di appello di Genova ha dichiarato B responsabile dei danni, rinviando alla sentenza definitiva la liquidazione della somma dovuta.

Contro la sentenza B ha proposto ricorso immediato alla Corte di cassazione, ricorso che è stato respinto con sentenza n. 21428/2007 della Corte.

Riassunto il processo di appello ed esperita l'istruttoria sui danni, anche tramite l'ammissione e di prove testimoniali e di CTU, con sentenza definitiva 13 luglio - 24 settembre 2010 n. 1019 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha quantificato i danni subiti da S in € 132.264,61, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ponendo a carico di B i due terzi delle spese dell'intero giudizio.

La s.r.l. S in liquidazione propone ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo.

Resiste B con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che in data 10 febbraio 2010 - prima del deposito della sentenza impugnata - la s.r.l. S è stata cancellata dal registro delle imprese, cancellazione che ha comportato l'estinzione della società con effetto immediato, ai sensi dell'art. 2495, 2° comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), donde il venir meno della

CASSAZIONE.net

legittimazione ad agire della società e del liquidatore dal quale era rappresentata.

2.- L'eccezione è fondata nei termini che seguono.

E' indubbio che, a seguito della modificazione dell'art. 2495 cod. civ. la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della "*fictio iuris*" di cui all'art. 10 legge fall.) (Cass. civ. S.U. 12 marzo 2013 n. 6970) . Donde l'interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi degli art. 299 e ss. cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci, che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.

In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie, sicché correttamente la Corte di appello ha respinto l'eccezione di B , sul rilievo che l'interruzione doveva essere eccepita dalla parte interessata.

Qui si pone il problema di stabilire se il suddetto principio della c.d. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione.

L'eccezione del resistente presuppone la risposta negativa, che ha trovato autorevole supporto in una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'impugnazione della sentenza

CASSAZIONE.net

pronunciata nei riguardi di società la cui estinzione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poiché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l'evento estintivo (cfr. da ultimo Cass. civ. S.U. 12 marzo 2013 n. 6970, a cui hanno fatto seguito Cass. civ. Sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8596; Cass. civ. Sez. 5, 20 settembre 2013 n. 21517).

Tale principio è stato però disatteso dalla recente decisione di segno opposto di questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo: soluzione che è stata giustificata in considerazione del principio generale della ultrattività del mandato di difesa e dell'opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell'estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa

CASSAZIONE.net

informazione degli interessati e in accordo con essi (Cass. civ. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295).

Tale decisione - relativa peraltro ad un caso in cui la perdita di capacità riguardava una persona fisica, quindi non era soggetta a forme di pubblicità (quali l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese), che rendono conoscibile da chiunque l'evento interruttivo, agevolando la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte effettivamente legittimata - ha tuttavia subordinato l'applicazione del principio al presupposto che il difensore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione, ed in particolare per proporre il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale.

Tale requisito è nella specie mancante, poiché il difensore di S , avv. Marco Iurilli, si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dai soci subentrati alla società estinta, ma dalla stessa s.r.l. S in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, sig. GP .

I suoi poteri di difesa non risultano quindi legittimati né dall'efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società - procura che per principio non opera in relazione al ricorso per cassazione - né dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente "defunta" e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all'art. 2495 cod. civ.

Il ricorso principale deve essere quindi dichiarato inammissibile.

3.- Ne consegue l'inammissibilità del ricorso incidentale, poiché la c.d. stabilizzazione del rapporto processuale non può operare in danno o a vantaggio di una sola parte.

CASSAZIONE.net

Stando ai principi enunciati dalla sentenza n. 15925/2014 di questa Corte a sezioni unite, l'ultrattività del mandato di difesa legittima il difensore costituito nel giudizio per la parte successivamente venuta a mancare, a ricevere gli atti di impugnazione della controparte: ivi incluso il ricorso per cassazione notificato ai sensi dell'art. 330, 1° comma ult. parte, e 170 cod. proc. civ.

Ma è chiaro che il principio si riferisce alla capacità di ricevere la notificazione del ricorso principale, qualora esso non provenga dalla parte che, essendo venuta a mancare, non può conferire la procura speciale per proporre il ricorso.

Pertanto, una volta accertato oggettivamente il fatto che la procura speciale è stata illegittimamente conferita da soggetto non più esistente e non da quello che ad esso è per legge subentrato; che quindi la parte autenticamente legittimata non è presente nel processo, l'efficacia ultrattiva della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di merito deve ritenersi caducata con riferimento a tutte le parti, ed in particolare con riferimento al ricorrente incidentale.

Nella specie, avrebbe dovuto B rilevare la nullità-inefficacia della procura speciale conferita dalla società in liquidazione, tramite il liquidatore, dopo l'estinzione della società medesima - circostanza di cui era perfettamente a conoscenza, avendo essa stessa sollevato la relativa eccezione fin dal giudizio di merito - e notificare il suo ricorso (divenuto l'unico ed il principale, a fronte dell'inammissibilità dell'altro) non solo

CASSAZIONE.net

tempestivamente, come ha fatto, ma anche ai soggetti effettivamente legittimati a contraddire, cioè ai soci subentrati nei diritti della società dopo la sua estinzione (oltre che a quest'ultima, per farne valere l'incapacità).

4.- Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

5.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 11 dicembre 2014

L'Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Rosanna CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario
CATANIA

CASSAZIONE.net